COMUNE DI SAURIS
GOMANDE VANDER ZAHRE

PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

ANNO 2021
N. 112 del Reg. Delibere

OGGETTO: VARIANTE URBANISTICA N.31 AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI SAURIS. VALUTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008, N° 16. DETERMINAZIONE DI NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE.

L'anno 2021, il giorno 24 del mese di Dicembre alle ore 17:00, nella sala comunale, nel rispetto delle normative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Petris Ermes	Sindaco	Presente
Colle Alessandro	Vice Sindaco	Presente
Schneider Veronica	Assessore	Presente
Petris Stefano	Assessore	Presente

Assiste il Vice Segretario Rech Gabriele.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Petris Ermes nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Variante Urbanistica n.31 al Piano Regolatore Generale del Comune di Sauris. Valutazione di cui all'articolo 4 della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n° 16. Determinazione di non assoggettabilità alla valutazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale in modalità telematica, approvato con deliberazione consiliare n. 36 dell'11.10.2021;

RICHIAMATA la Legge Regionale 06 maggio 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 3, 1° comma, che stabilisce che gli enti locali provvedano alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) di piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

PRESO ATTO che la L.R. n. 16/2008, all'art. 4, integra la legislazione regionale vigente in materia di V.A.S. degli strumenti di pianificazione comunale stabilendo che per le finalità di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale:

- l'autorità proponente è l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;
- l'autorità procedente è la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma soggetto alle disposizioni della presente legge, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o il programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o il programma;
- l'autorità competente è la Giunta Comunale;

RIBADITO che tale valutazione spetta all'autorità competente, individuata all'art. 4 della L.R. 16/2008, nell'organo della Giunta Comunale;

VISTO il progetto di variante urbanistica n°31 al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) trasmesso con nota prot.n.4249 dd.03/11/2021 firma dell'urbanista Marino Pavoni con studio in Forni di Sopra (UD), via Cridola n.7, comprensivo di asseverazione ai sensi dell'art.63 sexies co.2 della LR 5/2007, asseverazione art.10 comma 4ter LR 27/1988 ed art.20 comma 2 LR 16/2009, asseverazione LR 16/2007;

VISTA la relazione di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. e valutazione di incidenza sui siti rete natura 2000, facente parte degli elaborati di variante, che riporta le seguenti conclusioni:

- si ritiene che la variante n.31 al PRGC del Comune di Sauris non determini impatti significativi sull'ambiente tali da necessitare il suo assoggettamento a VAS;
- si ritiene che la variante n.31 al PRGC del Comune di Sauris non abbia alcuna rilevanza sulle componenti ambientali e sugli ambiti tutelati siti nei SIC/ZPS e quindi si ritiene non necessaria la verifica di significatività dell'incidenza e la valutazione di incidenza;

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n.92 dd.10/11/2021, immediatamente esecutiva, mediante la quale:

- si è dato avvio ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, al procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del progetto di variante urbanistica n°31 al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.);
- si sono individuati quali ai fini dell'iter procedurale di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della variante in parola, le seguenti autorità con specifiche competenze in materia ambientale: ARPA FVG - Via Cairoli, 14 - 33057 Palmanova (UD);

PRESO ATTO che nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 12, 2° comma, del D.Lgs. 152/2006 per l'espressione del parere, è pervenuto il parere dell'ARPA FVG prot. n. 4876 dd. 09/12/2021 (allegato), contenete, in particolare, le seguenti osservazioni:*"… Considerato che l'emissione di molestie olfattive e di rumori, oltre a limitare fortemente l'utilizzo del territorio, è uno dei problemi più ricorrenti negli esposti e segnalazioni che pervengono ad ARPA, fermo restando che tali emissioni variano in funzione della tipologia di allevamento (peso vivo del bestiame allevato, specie allevata, strutture e tecniche gestionali adottate, caratteristiche microclimatiche dell'area interessata, ecc.),si ritiene opportuno integrare in tal senso le NTA. Ad esempio, disponendo che le strutture di ricovero e la gestione del bestiame allevato siano attuati con criteri idonei a contenere le immissioni nel suolo, nell'acqua e in atmosfera degli effluenti prodotti. Qualora la distanza a cui sono collocati i potenziali recettori (edifici residenziali) non fosse sufficiente a evitare qualsiasi disturbo relativo a odori e rumori molesti alla popolazione limitrofa sarà compito dell'allevatore adottare tutti gli accorgimenti e le migliori tecnologie disponili per trovare una soluzione a tali problematiche.*
In merito alla gestione degli scarichi, considerato che la documentazione fornita riporta unicamente che "lo smaltimento delle acque reflue sarà preceduto da un trattamento di tipo secondario" (pag. 11), si ricorda che

secondo il T.U.A. vige il divieto di scarico al suolo, salvo le condizioni di deroga specificate all'art. 103 comma 1 dello stesso e si fa inoltre presente che ARPA FVG ha redatto le "Linee Guida per il trattamento delle acque domestiche per case singole o piccole comunità" reperibili sul sito dell'Agenzia all'indirizzo http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/rischi-industriali/normativa/Revisione-Linea-Guida-scarichi.html.."

RITENUTO di condividere le osservazioni formulate con il parere pervenuto;

RITENUTO di escludere la variante in parola dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006, purché vengano recepite le seguenti prescrizioni negli elaborati di variante:

- inserimento dei seguenti contenuti all'art.13 delle NTA del PRGC: *al fine di evitare la produzione di odori o rumori che possano creare disturbo agli abitanti delle vicine zone residenziali, la realizzazione delle strutture di ricovero e la gestione del bestiame allevato devono essere attuati con criteri idonei a contenere le immissioni nel suolo, nell'acqua e in atmosfera degli effluenti prodotti. Qualora la distanza a cui sono collocati i potenziali recettori (edifici residenziali) non fosse sufficiente a evitare qualsiasi disturbo relativo a odori e rumori molesti alla popolazione limitrofa sarà compito dell'allevatore adottare tutti gli accorgimenti e le migliori tecnologie disponili per trovare una soluzione a tali problematiche. La gestione degli scarichi, qualora non recapitanti in fognatura, dovrà osservare le indicazioni delle "linee guida per il trattamento delle acque domestiche per case singole e piccole comunità" pubblicate dall'ARPA FVG, ove applicabili;*

RITENUTO che la variante in parola non ha incidenza sulle zone Rete Natura 2000;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dall'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali dal Responsabile dell'Area tecnico-manutentiva del Comune di Sauris;

Tutto ciò premesso e considerato, con voti unanimi palesemente espressi resi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

01. di fare proprie le premesse del presente atto;

02. di prendere atto del parere dell'ARPA FVG prot. n.4876 dd. 09/12/2021 (allegato) e di condividerne i contenuti;

03. di escludere la variante n.31 al PRGC del Comune di Sauris dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006, purché vengano recepite le seguenti prescrizioni negli elaborati di variante:

- inserimento dei seguenti contenuti all'art.13 delle NTA del PRGC: *al fine di evitare la produzione di odori o rumori che possano creare disturbo agli abitanti delle vicine zone residenziali, la realizzazione delle strutture di ricovero e la gestione del bestiame allevato devono essere attuati con criteri idonei a contenere le immissioni nel suolo, nell'acqua e in atmosfera degli effluenti prodotti. Qualora la distanza a cui sono collocati i potenziali recettori (edifici residenziali) non fosse sufficiente a evitare qualsiasi disturbo relativo a odori e rumori molesti alla popolazione limitrofa sarà compito dell'allevatore adottare tutti gli accorgimenti e le migliori tecnologie disponili per trovare una soluzione a tali problematiche. La gestione degli scarichi, qualora non recapitanti in fognatura, dovrà osservare le indicazioni delle "linee guida per il trattamento delle acque domestiche per case singole e piccole comunità" pubblicate dall'ARPA FVG, ove applicabili;*

04. di dare atto che la variante n.31 al PRGC del Comune di Sauris non ha incidenza sulle zone Rete Natura 2000 e quindi si ritiene non necessaria la verifica di significatività dell'incidenza e la valutazione di incidenza;

05. di dare atto che alla presente deliberazione sarà assicurata adeguata pubblicità con il procedimento di approvazione della variante di cui trattasi;

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da LUCA CHIARUTTINI in data 24 dicembre 2021.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente	Il Vice Segretario
F.to Petris Ermes	F.to Rech Gabriele

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 27/12/2021 al 11/01/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Sauris, lì 27/12/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Nellì Petris

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24/12/2021, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Lì 24/12/2021

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Nellì Petris

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 27/12/2021

Il Responsabile del Procedimento
Nellì Petris

aRPa FVG
agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

GEN/INT 0015133

COMUNE DI SAURIS
Comune di Sauris
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0004876/2021 del 09/12/2021
Firmatario: MASSIMO TELESCA

S.O.S. *Pareri e supporto per valutazioni e autorizzazioni ambientali*
Responsabile del procedimento:
ing. Massimo Telesca
Via Cairoli, 14 - 33057 Palmanova
tel. 0432/1918087
Email massimo.telesca@arpa.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria:
dott.ssa Paola Giacomich
Tel. 0432/1918047
Email paola.giacomich@arpa.fvg.it

Spett.
Comune di Sauris
Area tecnico-manutentiva
Frazione Sauris di Sotto n. 10
33020 **SAURIS** (UD)
PEC: comune.sauris@certgov.fvg.it

Oggetto: **"Variante urbanistica n. 31 al PRGC"**
Parere ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. – **Assoggettabilità a VAS**
Vs. prot. n. 4398 del 10/11/2021 al prot. ARPA FVG n. 35305 del 10/11/2021

PREMESSA

Con riferimento alla richiesta in oggetto, inviata alla scrivente ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (T.U.A.), si precisa che l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, in qualità di soggetto competente in materia ambientale ex articolo 5, comma 1, lettera s) del medesimo decreto, risponde fornendo osservazioni tecnico-scientifiche a supporto dell'Autorità Competente per l'espressione del provvedimento di verifica.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3-quater, comma 2 del T.U.A., *"L'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati, connotata da discrezionalità, gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione"*.

ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA

La documentazione fornita è costituita dal documento *"Relazione - Verifica Assoggettabilità VAS - Norme di Attuazione – Asseverazioni"*.

La variante in oggetto prevede, per un'area attualmente zonizzata come *"zona B di completamento residenziale in località La Maina, isolata e circondata dalla zona omogenea E3 agricola in ambiti silvozootecnici"*, *"la ridefinizione normativa per consentire la realizzazione di un piccolo caseificio e annesso allevamento per massimo 40 capre"* (pag. 14).

Vengono a tal fine proposte le seguenti modifiche alle NTA vigenti:

- art. 8 Destinazioni d'uso – vengono recepite *"le definizioni di cui all'art. 5 della L.R. 19/2009* […]" (pag. 2) con specificazioni in merito alle destinazioni agricole;
- art. 13 Zona B di completamento e di recupero degli immobili tradizionali – vengono modificate le attività ammesse specificando che *"Esclusivamente nelle zone B contraddistinte dal simbolo*

"asterisco" [n.d.r. sono ammessi] *edifici a destinazione agricola e residenziale agricola, artigianale agricola, commerciale agricola, piccoli allevamenti limitati all'allevamento di capi caprini nel numero massimo di 40 che non producano odori o rumori molesti"* e che i *"Corpi di fabbrica aperti (tettoie, porticati) - fermo restando il rispetto degli indici di fabbricabilità fondiario e di copertura indicati per le zone B - possono essere costruiti in tutto o in parte anche su parte del lotto di proprietà ricadente in zona E4 o E3"* (pag. 20).

Nella documentazione è specificato che *"l'approvvigionamento idrico avverrà dalla rete di acquedotto esistente; lo smaltimento delle acque reflue sarà preceduto da un trattamento di tipo secondario"* (pag. 11).

La Variante in oggetto interessa *"Immobili ed aree di notevole interesse ai sensi dell'art .136 del Decreto Legislativo 42/2004 – " Conca di Sauris" e i beni paesaggistici di cui all'art. 142 lett. b) del Codice dei beni culturali approvato con Decreto legislativo, testo coordinato 22/01/2004 n° 42 - i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi"* (pag. 12).

Essendo la zona B in esame attualmente non edificata *"La variante costituisce un quadro di riferimento per i progetti edilizi degli interventi previsti dalla stessa"* (pag. 8).

OSSERVAZIONI

La documentazione fornita specifica che la proposta di variante *"consente il trasferimento di un'attività attualmente esercitata in zona impropria"* (pag. 14), ma non fornisce in merito ulteriori informazioni che consentano di stimare gli effetti ambientali migliorativi di tale trasferimento, né di verificare l'assegnata coerenza della variante con l'obiettivo della parte statutaria del PPR *"c) riqualificare le aree compromesse o degradate"* (pag. 14).

La modifica all'art. 13 delle NTA, nel precisare che il previsto *"allevamento di capi caprini nel numero massimo di 40"* non deve produrre *"odori o rumori molesti"*, non fornisce ulteriori indicazioni utili al raggiungimento di tale obiettivo. Considerato che l'emissione di molestie olfattive e di rumori, oltre a limitare fortemente l'utilizzo del territorio, è uno dei problemi più ricorrenti negli esposti e segnalazioni che pervengono ad ARPA, fermo restando che tali emissioni variano in funzione della tipologia di allevamento (peso vivo del bestiame allevato, specie allevata, strutture e tecniche gestionali adottate, caratteristiche microclimatiche dell'area interessata, ecc.), si ritiene opportuno integrare in tal senso le NTA. Ad esempio, disponendo che le strutture di ricovero e la gestione del bestiame allevato siano attuati con criteri idonei a contenere le immissioni nel suolo, nell'acqua e in atmosfera degli effluenti prodotti. Qualora la distanza a cui sono collocati i potenziali recettori (edifici residenziali) non fosse sufficiente a evitare qualsiasi disturbo relativo a odori e rumori molesti alla popolazione limitrofa sarà compito dell'allevatore adottare tutti gli accorgimenti e le migliori tecnologie disponili per trovare una soluzione a tali problematiche.

In merito alla gestione degli scarichi, considerato che la documentazione fornita riporta unicamente che *"lo smaltimento delle acque reflue sarà preceduto da un trattamento di tipo secondario"* (pag. 11), si ricorda che secondo il T.U.A. vige il divieto di scarico al suolo, salvo le condizioni di deroga specificate all'art. 103 comma 1 dello stesso e si fa inoltre presente che ARPA FVG ha redatto le "Linee Guida per il trattamento delle acque domestiche per case singole o piccole comunità" reperibili sul sito dell'Agenzia all'indirizzo http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/rischi-industriali/normativa/Revisione-Linea-Guida-scarichi.html

S'inviano le osservazioni sopra formulate all'Autorità competente, così come stabilito dall'art. 12 comma 4 del T.U.A., in modo che possa tenerne conto valutando, già in sede pianificatoria, opportuni

approfondimenti o modifiche finalizzati ad evitare l'insorgere di impatti negativi e di aumentare la sostenibilità ambientale del piano.

Si segnalano alcune imprecisioni/refusi per un'eventuale perfezionamento dei documenti in fase approvativa:

- a pag. 6 è presente un riferimento normativo alla L.R. 27/1988 che risulta però abrogata dalla L. R. 16/2009 "Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio" ("*Per quanto riguarda la compatibilità delle previsioni della variante n. 31 al PRGC ai sensi art. 10 L.R. 09.05.1988, n. 27*");
- per un probabile errore di trascrizione, suddetta frase risulta troncata;
- si consiglia di adeguare la tabella di pag. 9 relativa agli effetti della variante alle descrizioni degli impatti contenute a pag. 10 e 11;
- a pag. 15, nel descrivere la coerenza della variante con l'indirizzo del PPR di "*limitare e ridurre le trasformazioni e l'artificializzazione dei territori contermini ai laghi, favorendo il miglioramento dei loro caratteri naturalistici e paesaggistici*", viene riportata tale nota "*La variante n. 31 modalità di utilizzazione di un'area già destinata all'edificazione al PRGC prevede l'utilizzazione dell'area ex cava in località La Maina già artificializzata dell'intervento di escavazione e attualmente utilizzata quale piazzale per deposito materiali e mezzi dell'impianto idroelettrico*" che pare riferirsi ad un'area diversa da quella in oggetto.

Si chiede cortesemente di voler inviare copia del provvedimento di verifica di assoggettabilità comprendente le motivazioni (ex art. 12 c. 5 del T.U.A.) e si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

Il Responsabile della SOS
Pareri e supporto per valutazioni e autorizzazioni ambientali
ing. Massimo Telesca
(documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005)